

PENSIONATI: PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO e INTERESSI PRATICATI

L'Inps e il Ministero del Lavoro stanno intavolando trattative con le banche e le finanziarie per convenzioni per una giusta tutela del pensionato che ha bisogno di prestiti, fissando requisiti precisi sui tassi di interesse.

Secondo la bozza gli istituti di credito dovranno elaborare proposte chiare con tassi effettivi globali non superiori all'45% per i prestiti inferiori ai 5mila euro e il 7,55% per cifre superiori.

Attualmente i tassi medi sarebbero rispettivamente del 16,48% e del 10,26%.

Ricordiamo che il pensionato bisognoso di prestito deve accedere direttamente alla banca o all'intermediazione finanziari e l'INPS o l'INPDAP, previa verifica di alcune condizioni a tutela del pensionato, provvederanno a pagare le rate (durata massima dieci anni) per un importo massimo di un quinto dell'assegno di pensione. L'importo cedibile è calcolato al netto delle imposte in modo da non intaccare l'importo della pensione minima (attualmente pari a 436,14 euro mensili).

Per verificare la possibilità di richiesta del prestito il pensionato deve chiedere alla sede dell'istituto che ha in carico la sua pensione, la comunicazione di cedibilità che indica l'importo massimo della rata di prestito pagabile con la pensione.

RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONI

Tra i provvedimenti presi in considerazione in tema di previdenza da segnalare il potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi a favore delle pensioni basate su versamenti contributivi con indicizzazione per le fasce comprese tra tre volte a cinque volte il trattamento minimo (cioè da 1.308,42 a 2.180,70 euro mensili) dall'attuale 90% al 100% della variazione ISTAT per i prezzi al consumo. La modifica opererà per il triennio 2008-2010; a partire dal 2011 il coefficiente di rivalutazione per il calcolo della perequazione automatica tornerà ad essere del 90%.

RISCOSSIONE CARTELLE

Sulla GU numero 165 del 18 luglio 2007 è stato pubblicato l'adeguamento dell'importo dovuto all'agente di riscossione per la notifica delle cartelle esattoriali, pari ora a euro 5,88.

SEGRETO PROFESSIONALE

Il Garante per la privacy con il provvedimento 14 giugno 2007 (GU 161 del 13 giugno 2007) "trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato" puntualizza che i medici per impugnare una multa per violazione al traffico nelle ztl non possono depositare atti contenenti le generalità del paziente, nè i comuni chiedere ai medici le generalità dei pazienti visitati a domicilio né di portare una dichiarazione scritta del paziente e neppure le prefetture possono chiedere documenti identificativi dei pazienti.

CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

Secondo l'Agenzia delle entrate (risoluzione numero 161/E del 2007 e circolare numero 30/E del 2006) unico soggetto responsabile della corretta conservazione delle scritture contabili ed i tutti i documenti fiscalmente rilevanti è il contribuente, questo anche quando il processo di conservazione è stato affidato in outsourcing, nulla rilevando eventuali inadempienze per la loro tenuta e conservazione da parte del soggetto incaricato della conservazione.

L'outsorcer potrà essere sanzionato nei casi di concorso di personale illecito (articolo 9 del DLgs 472/97).

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia entrate Circolare 30/E del 2006 (documento 108)
Agenzia entrate Risoluzione 161/E del 2007 (documento 109)
D.Lgs. 472/97 articolo 9 (documento 110)

CAMBIO FORNITORE GAS

L'Autorità Garante per l'energia elettrica e gas con deliberazione 144 del 25 giugno 2007 (Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai sensi dell'articolo 2 comma 12 lettera h) della legge 14 novembre 1995 numero 481), in suppl. ord. 161 della G.U. 164 del 17 luglio 2007, ha pubblicato le decisioni in merito a rescissioni di contratti delle forniture.

Per l'utente privato è necessario un preavviso di un mese, salvo accordi conclusi sul libero mercato, e sarà il nuovo fornitore scelto dal cliente a inoltrare il recesso al vecchio venditore, semplificando al consumatore le procedure e evitando eventuali equivoci e contratempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.

Invece in caso di recesso da parte del venditore è previsto un tempo di preavviso non inferiore ai sei mesi.

FARMACI e RIMBORSI

In una recente sentenza della Cassazione (sentenza 15386 del 10 luglio 2007) che si scosta dall'orientamento prevalente che fa nascere il diritto alla somministrazione del medicinale a carico del Ssn direttamente dalla sua indispensabilità e insostituibilità, solo i farmaci presenti nel prontuario terapeutico sono a carico del Servizio sanitario nazionale possono dunque essere rimborsati all'assistito.

I CANONI D'AFFITTO NON PERCEPITI SONO IMPONIBILI

I canoni d'affitto non percepiti sono sempre imponibili e pertanto anche i canoni d'affitto non pagati, relativi a periodi precedenti la risoluzione di un contratto, concorrono alla formazione della base imponibile, avendo il proprietario dell'immobile acquisito il diritto di credito (Cassazione 12905/2007).

FISCO: DETRAZIONE FARMACI, DECISIVI GLI SCONTRINI

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 156 del 5 luglio 2007 (in relazione alla disposizione dell'articolo 1 comma 28 della legge 296/2006 chiarisce che per la detrazione fiscale riferita all'acquisto di medicinali, lo scontrino rilasciato dalla farmacia dovrà specificare che il prodotto acquistato è un medicinale e dovrà indicarne la denominazione e dovrà essere apposto il codice fiscale del destinatario (scontrino parlante).

Ricordiamo che il contribuente è tenuto a conservare e a esibire su richiesta dell'amministrazione finanziaria la ricetta medica.

Legge 27.12.2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Articolo 1

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia entrate Risoluzione 156 del 5.7.07 (documento 111)

PRESTITI INPDAP

A partire da novembre in base al DM 45 del 7 marzo 2007 al Fondo gestione prestiti (fondo costituito nel 1996 per finanziare le attività con finalità sociale) saranno iscritti oltre i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, delle istituzioni universitarie, degli Istituti autonomi case popolari, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro associazioni, di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche i pensionati.

L'iscrizione alla gestione unitaria è obbligatoria per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre non è obbligatoria per i pensionati INPDAP (i futuri pensionati avranno tempo sei mesi per decidere se aderire al Fondo pagando con trattenuta lo 0,15% oppure se uscire con dichiarazione di rinuncia, senza possibilità di adesione successiva) e per i dipendenti e pensionati appartenenti alle altre istituzioni sopraelencate.

Pertanto anche se il decreto ministeriale dispone l'iscrizione di diritto, coloro che non intendono rimanere iscritti alla Gestione fondo prestiti dovranno manifestare tale volontà presentando apposita istanza direttamente o mediante raccomandata RR alla sede provinciale di appartenenza entro il 25 ottobre. In caso di rinuncia non è possibile la revoca con una adesione successiva.

Potranno recedere dall'iscrizione anche dopo il 25 ottobre coloro che ne facciano richiesta entro 25 maggio 2008 (termine ultimo), tuttavia le ritenute già operate fino alla data di istanza di recesso non verranno rimborsate.

Per il personale in pensione per l'iscrizione al Fondo prestiti verrà operata una ritenuta pari allo 0,15% della pensione lorda in godimento (nessuna ritenuta per le pensioni inferiori a 600 euro lorde mensili), mentre per il personale in attività la ritenuta sarà pari allo 0,35%.

Annualmente la Gestione fondo credito determinerà le prestazioni a seconda del budget a disposizione: accesso a prestazioni di tipo creditizio per piccoli prestiti rimborsabili in 12, 24, 36 e 48 mesi, prestiti pluriennali con cessione del quinto erogati direttamente o garantiti dall'INPDAP, mutui ipotecari che limitatamente ai pensionati avranno una durata massima di dieci anni; tra i benefici sociali le prestazioni ai figli o agli orfani di iscritti o di pensionati INPDAP in convitti e per vacanze di studio in Italia e all'estero, per borse di studi, per master e dottorati di ricerca, mentre per i pensionati case albergo, soggiorni senior e interventi assistenziali per malati di Alzheimer.

NB - Il Presidente dell'INPDAP, Marco Staderini, ha promesso l'invio di una lettera contenente sia il modello per comunicare l'eventuale non adesione al Fondo credito, sia l'informativa delle prestazioni che la Gestione unitaria delle attività creditizie e sociali può erogare agli iscritti che aderiscono.

Prestazioni:

prestiti, mutui, borse di studio, master e stage aziendali, english test e work experience, vacanze studio in Italia e all'estero, case albergo per anziani e ospiti, convitti per studenti e ospiti.

In particolare, i finanziamenti sino a 60 mesi, rimborsati con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, scontreranno un tasso non superiore al 7,50% (8,25 per durata tra 61 e 120 mesi), mentre i prestiti personali con ritenuta avranno interessi massimi, rispettivamente, del 6,64% e del 7,60%. Non sarebbero previste spese di estinzione anticipata e di apertura della pratica.

Per i mutui di durata dai cinque ai trenta anni è previsto uno spread dello 0,90 in aggiunta all'Irs per mutui a tassi fisso e in aggiunta all'Euribor, a tre mesi/365 giorni, per quelli a tasso variabile. Non sarebbero previste spese né per l'istruttoria, né per l'estinzione anticipata, le spese di perizia sarebbero minime e i finanziamenti sino al 100% per la prima casa e all'80% per la seconda casa.

Raccomandata RR

Spett.

INPDAP (specificare la sede territoriale di competenza)

OGGETTO: Dichiarazione di volontà

Rifiuto assoggezione contributiva sulla pensione per Gestione prestazioni creditizie
rif. Decreto ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007 numero 45

Con riferimento al Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007 numero 45 in GU 10 aprile 2007 numero 83

Il/la sottoscritto/a

abitante a via

titolare di pensione INPDAP n.

con richiamo di quanto previsto all'articolo 2 del decreto di cui sopra

DICHIARA

di **NON VOLERE** essere assoggettato alla contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Firma

Data

Si allega fotocopia Carta di identità

IN ALLEGATO A PARTE DM Min. economia e finanze n. 45 del 7.3.07 (documento 59)

OSPEDALIERI: LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA

Verso un ennesimo rinvio. Ancora per 18 mesi, fino al 31 gennaio 2009 i medici pubblici potranno continuare a svolgere nei propri studi la libera professione intramoenia. Nel frattempo le Amministrazioni ospedaliere a ASL dovranno allestire gli spazi all'interno delle strutture.

Sarebbe inoltre espressamente previsto anche per i dirigenti sanitari il tempo parziale in caso di comprovate e particolari esigenze familiari.

Alla data però del 1 agosto non è ancora stato adottato alcun provvedimento!

INFORTUNIO IN ITINERE

Nella sentenza numero 15973 del 18 luglio 2007 della Cassazione sezione lavoro vengono posti i paletti in caso di infortunio in itinere.

In particolare:

- sono pause consentite le soste necessarie quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche e le soste voluttuarie di pochi minuti, in suscettibili di modificare le condizioni di rischio;
- non sono pause consentite le soste voluttuarie di apprezzabile durata e consistenza, tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica.

I DIPENDENTI DEGLI ORDINI SEGUONO IL PUBBLICO IMPIEGO

da Sole-24 ore risposta 3073 (Sergio D'Onofrio)

D - I dipendenti degli ordini professionali che applicano il contratto collettivo degli enti pubblici non economici, ma che hanno il Tfr calcolato secondo l'articolo 2120 del Codice civile e accantonato dall'Ente, e che sono iscritti a scelta loro all'INPS o all'INPDAP, sono soggetti alla nuova disciplina del Tfr?

R - La posizione dei dipendenti degli ordini professionali si colloca in effetti in una terra di confine. Da un lato infatti il calcolo e l'accantonamento del Tfr secondo le norme del <Codice civile li farebbero rientrare tra i destinatari della riforma, mentre l'applicazione del contratto collettivo del pubblico impiego e la natura giuridica degli enti conferiscono loro lo status di dipendenti pubblici.

Si ritiene che, allo stato attuale, sia prevalente questo secondo aspetto e che pertanto i dipendenti degli ordini possano entrare nella previdenza integrativa solo dopo l'emanazione di un apposito decreto che dovrà disciplinare le modalità di conferimento del Tfr per il personale del pubblico impiego.

Una conferma in questo senso gli interessati la dovrebbero trovare anche nel fatto che l'ente non ha consegnato loro il modello ministeriale Rfr1.

DEDUCIBILITA' FISCALE COSTI AUTO

La deducibilità fiscale dei costi auto, prevista in attività di impresa e lavoro autonomo, non è suscettibile di disapplicazione di quanto previsto dalla legge, nulla importando se i costi relativi all'utilizzo dell'automezzo sono superiori e se questi costi sono documentati con riferimento allo svolgimento dell'attività: il forfait è legato a difficoltà oggettive di una quantificazione reale dell'utilizzo dell'automezzo per l'attività di lavoro autonomo o professionale e, pertanto, una volta operata la scelta che forfettizza la deducibilità dei costi, si deve prescindere da altre valutazioni seppur documentative dell'effettivo utilizzo del mezzo per uso professionale o di impresa, né potrà essere ritenuta valida la prova del contribuente con documentazione a supporto di un uso

professionale o di impresa estremamente rilevante attestante uno scostamento dalla previsione normativa.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia delle entrate Risoluzione numero 190 del 27 luglio 2007 (documento 112)

TAGLI SULLE PENSIONI

Ritornano le proposte di tagli sulle pensioni (degli ex lavoratori pubblici o privati, ma non per i trattamenti vitalizi dei politici! se si voglio sacrifici, questi debbono valere per tutti) con un anno di congelamento dell'indicizzazione dei trattamenti oltre i 3.500 euro lordi mensili che porterà a una perdita secca nel decennio 2008-2017 con inflazione costante all'1,5% o al 2%

- per importi mensili di 3.500 euro rispettivamente di 8.433,87 o di 8.578,94
- 4.000 9.459,74 9.622,46
- 4.500 10.485,61 10.665,97
- 5.000 11.511,48 11.709,49

Ricordiamo oltre a ciò la costante perdita del potere di acquisto dei trattamenti di pensione legati a una perequazione automatica non veritiera della reale svalutazione monetaria che porta in pochi anni a un dimezzamento del valore del trattamento in semplice debito di valuta, non di reale valore, a fronte di sacrifici contributivi reali durante tutta la vita lavorativa.

Ricordiamo che la pensione è una retribuzione differita nel postlavorativo strettamente collegata alle contribuzioni effettuate e pertanto nulla è regalato.

C'è invece da chiedersi quante delle pensioni basse non siano frutto di evasioni contributive per lavoro in nero.

CONGUAGLI DA 730

Nella circolare 109 del 30 luglio 2007 l'INPS comunica che il rimborso di crediti e le trattenute dei debiti fiscali per i pensionati che hanno inoltrato il 730 avverranno in occasione del pagamento della rata di pensione relativa al mese di agosto per le posizioni pervenute entro il 30 giugno.

L'eventuale rateizzazione delle somme a debito da trattenere ai pensionati, ove espressamente richiesta, sarà possibile fino a un massimo di quattro rate (agosto, settembre, ottobre e novembre) con l'applicazione dell'interesse previsto dello 0,50% mensile sulle rate successive a quella di agosto.

In caso di conguagli a debito senza richiesta di rateizzazione le somme saranno detratte dalla rata di pensione di agosto fino a capienza della rata stessa e il recupero, ove questa risulti insufficiente, continuerà sugli emolumenti dei mesi successivi con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% mensile.

Nel caso di decesso del pensionato l'INPS non effettuerà alcun conguaglio e opererà con l'interruzione dell'assistenza fiscale al fine di far risultare il credito non rimborsato sul CUD e che potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi dovranno presentare per conto del contribuente defunto. In particolare, gli eredi, in alternativa, hanno facoltà di presentare istanza di rimborso alla amministrazione finanziaria.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n. 109 del 30.07.07 (documento 113)

CONTI INPS

Il bilancio INPS 2006 si chiude con un avanzo di 2,7 miliardi sia per maggiori trasferimenti dello stato per prestazioni assistenziali sia per un buon andamento delle entrate contributive.

Tuttavia nei prossimi anni si avrà uno sbilanciamento tra le entrate contributive e le spese per prestazioni istituzionali per aumento di queste ultime.

I dati sono stati sottolineati nella relazione programmatica di bilancio approvata dal Civ.

Dai 128 miliardi di contribuzione previsti per quest'anno si salirà il prossimo anno a 132 e a oltre 135 nel 2009 e 2010, ma anche le uscite aumenteranno: nel 2007 sono previste uscite per 187 miliardi che toccheranno 192,5 l'anno prossimo e oltre i 197 nei due anni successivi.

	2008	2009
Entrate contributive	131.851	135.251
Spese per prestazioni istituzionali	192.544	197.265
pensioni	165.260	169.367
altre prestazioni	27.284	27.898

AUSILIARI DEL TRAFFICO: SOLO MULTE PER DIVIETO DI SOSTA

Gli ausiliari del traffico possono solo multare le automobili in divieto di sosta e non solo legittimati ad accertare e contestare nessuna altra infrazione del codice della strada (Cassazione sentenza n. 16777 del 27 luglio 2007).